

Deliberazione n. 4 del 23 marzo 2021

Regolamento per le indennità dei componenti dei Collegi dei revisori della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese per il rimborso delle spese dei componenti degli organi camerali - Approvazione

Il Consiglio camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante *“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”* che istituisce la *“Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano”* avente sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e altra sede in Oristano, Via Giosué Carducci n. 21;

Visti, in particolare:

- l'articolo 2 del citato Decreto ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3, il quale prevede che le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 recante *“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano. Costituzione Consiglio camerale”*;

Considerato che la costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è avvenuta il 30 novembre 2020;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante *“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005 n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 28 novembre 2017;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14 aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 26 ottobre 2012;

Richiamato il comma 2 bis dell'art. 4 bis della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 276, il quale dispone che *“per le Camere di Commercio, le loro Unioni regionali, nonché per le loro Aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi”*;

Vista la circolare del Ministro dello Sviluppo Economico n. 195797 del 25 maggio 2017, la quale ha stabilito che: *“Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 2-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016, potranno essere riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle Aziende speciali per l’espletamento del loro incarico, nei limiti e nelle tipologie di spese finora riconosciute dalle Camere di commercio ai propri organi. Potranno, altresì, essere riconosciute al collegio dei revisori delle Camere di commercio, delle Aziende speciali e delle Unioni regionali le sole indennità nella misura finora definita dai competenti organi, salvo eventuale conguaglio con quanto stabilito dal decreto di cui comma 2-bis dell’articolo 4-bis della legge n. 580/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016”*;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2020, intitolato *“Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle Camere di Commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali”*;

Considerato che, in applicazione della normativa sopra richiamata, la Camera appena costituita è chiamata ad approvare il Regolamento che disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti della Camera e della sua Azienda Speciale, oltre a formulare i criteri generali, i limiti e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, per i componenti dei diversi organi dell’Ente camerale e della sua Azienda Speciale;

Dato atto che con il sopra citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019 si è dato corso a quanto previsto dall'art. 4 bis della legge n.580/1993, e che, con successiva circolare n. 43083 del 14 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formulato alcune indicazioni operative per l'applicazione della nuova disciplina;

Preso atto che, con le previsioni contenute in tale Decreto, è esclusa una diversa e generalizzata previsione di decorrenza retroattiva delle nuove indennità ed è inoltre previsto che le indennità debbano essere rideterminate ad ogni successivo rinnovo del Collegio dei revisori;

Considerato che tale normativa conferma che per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente di Giunta e Consiglio nonché di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale non è riconosciuta alcuna indennità, mentre per il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio il Decreto prevede un'indennità annuale rapportata ai seguenti parametri:

Camera di Commercio - Imprese iscritte o annotate	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a 40.000 imprese	€ 7.500,00	€ 5.500,00
Da 40.001 a 75.000	€ 8.500,00	€ 6.000,00
Da 75.001 a 200.000	€ 11.000,00	€ 9.000,00
Oltre 200.000	€ 16.000,00	€ 13.000,00

Considerato che per quanto riguarda il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale il citato Decreto stabilisce un'indennità annuale rapportata ai seguenti parametri:

Azienda Speciale - Ricavi ordinari	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a € 250.000,00 di ricavi ordinari	€ 2.600,00	€ 2.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 4.900,00	€ 3.800,00
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	€ 5.700,00	€ 4.800,00
Oltre € 5.000.000	€ 8.000,00	€ 7.000,00

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43083 del 14 febbraio 2020;

Inteso, pertanto, procedere all'approvazione del Regolamento che disciplina la materia delle indennità e dei rimborsi delle spese sostenute dagli organi in ragione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 276, che riserva al Consiglio camerale l'approvazione dei regolamenti;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 31 del 23 febbraio 2021, con la quale è stata approvata la proposta di regolamento in oggetto;

Sentito il Segretario Generale;

- all'unanimità,

Delibera

1. di approvare il Regolamento che disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori dei conti della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale e formula i criteri generali, il limite e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, per i componenti degli organi della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale;

2. di allegare il suddetto Regolamento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto camerale.

Cagliari, 23 marzo 2021

Il Segretario Generale
(Dott. Enrico Salvatore Massidda)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Presidente
(Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale e per il rimborso delle spese dei componenti degli organi camerali.

(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 23 marzo 2021)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti della Camera di Commercio e della sua Azienda speciale e formula i criteri generali e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli organi.

Articolo 2 - Organi della Camera di Commercio

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio non è riconosciuta alcuna indennità.

2. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato all'art. 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019.

3. Il Consiglio camerale individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio, sulla base del “numero delle imprese iscritte o annotate”, come risulta dall'allegata Tabella A). A tal fine il predetto parametro è desunto dalla più recente pubblicazione sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 3 - Organi dell'Azienda speciale

1. Per lo svolgimento di incarico di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale non è riconosciuta alcuna indennità.

2. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale per l'espletamento delle proprie funzioni spettano le indennità annuali definite secondo quanto indicato all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019.

3. Il Consiglio camerale individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del medesimo Collegio sulla base dei “Ricavi ordinari”, come risulta dall'allegata Tabella B). A tal fine il parametro è desunto sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato. La deliberazione consiliare di determinazione dell'indennità è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 4 - Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi, formalmente convocate, e se residenti fuori del Comune dove ha sede l'Ente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente Regolamento.

2. Al Presidente della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale, in aggiunta al rimborso previsto dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute anche all'interno del Comune dove ha sede l'Ente interessato necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

3. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 5 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:

- a) biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
- b) biglietto di aereo di classe “economy” o equivalente;
- c) carburante per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi mensili dei carburanti, pubblicata dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è consentito previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata all'inizio del mandato e sotto propria responsabilità con dichiarazione sostitutiva di notorietà, che attesti:
 - che i mezzi di trasporto pubblici non servono il percorso e/o gli orari di percorrenza non consentono il rispetto dell'orario di convocazione della riunione;oppure:
 - che l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta più oneroso dell'utilizzo del mezzo proprio o comunque quest'ultimo risulti essere più conveniente in quanto evita spese ulteriori, quali quelle del pasto o del pernottamento;oppure:
 - che l'utilizzo del mezzo pubblico per orari e coincidenze sia inadeguato e comporti un tempo di percorrenza per il singolo tragitto residenza-sede camerale maggiore di almeno un'ora rispetto all'utilizzo del mezzo proprio.
- La dichiarazione è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura.
- d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
- e) utilizzo di taxi, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;
- f) in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal ed i parking aeroportuali, nei limiti di euro 50,00;
- g) il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento;

2. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti della Camera di Commercio sarà liquidato semestralmente dal Segretario Generale. Il rimborso delle spese agli Amministratori ed ai Revisori dei conti dell'Azienda speciale sarà liquidato semestralmente dal Direttore.

3. Il rimborso viene liquidato a seguito di presentazione di apposito modello di richiesta, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato.

In caso di rimborso per l'uso del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato dal Comune di residenza alla sede dell'Ente.

4. La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale, con la precisazione che i biglietti o documenti cumulativi saranno rimborsati solo se in copia conforme all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con l'indicazione dell'Amministratore o del revisore dei Conti che allega l'originale alla propria missione.

5. In caso di prenotazione del biglietto on-line, alla richiesta di rimborso deve essere allegata la stampa di conferma della prenotazione ed il documento di viaggio.

6. E' previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni.

Articolo 6 - Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.

2. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite di euro 50,00 in caso di un solo pasto e se lo svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata superiore alle 8 ore. Spetta il rimborso delle spese di vitto nel limite complessivo di euro 90,00 in caso di due pasti e qualora lo

svolgimento del proprio incarico abbia avuto una durata superiore a 12 ore. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini fiscali, a condizione che sullo stesso siano riportati i dati attinenti la natura e la quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione.

3. Il rimborso sarà liquidato semestralmente dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal Direttore dell'Azienda Speciale, previa presentazione dell'apposito modello di richiesta, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. La documentazione dei costi sostenuti dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.

4. E' previsto il rimborso della prenotazione in albergo, se non rimborsabile, nei casi di rinvio o annullamento della riunione.

Articolo 7 - Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano al Presidente ed ai componenti degli organi della Camera di Commercio, al Presidente ed ai componenti degli organi dell'Azienda speciale che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni.

2. I componenti degli organi camerali devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente della Camera di Commercio. I componenti degli organi dell'Azienda speciale devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente dell'Azienda speciale. I Presidenti della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale non necessitano di alcuna autorizzazione per l'effettuazione di missioni istituzionali.

3. L'Amministratore o revisore in missione che si trovi, per ragioni personali, in località diversa da quella di abituale dimora ovvero diversa dalla sede camerale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio computate dalla località più vicina a quella della trasferta, corrispondenti all'importo minore tra il costo per il viaggio dal luogo di servizio o dimora abituale e quello dalla località in cui si trovi effettivamente.

Articolo 8 – Norma finale

1. Le indennità di cui alle tabelle A) e B), riconosciute ai componenti dei Collegi dei Revisori dei conti, si applicano con decorrenza 30 novembre 2020.

Tabella A

Camera di Commercio Imprese iscritte o annotate	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a 40.000	€ 7.500,00	€ 5.500,00
Da 40.001 a 75.000	€ 8.500,00	€ 6.000,00
Da 75.001 a 200.000	€ 11.000,00	€ 9.000,00
Oltre 200.000	€ 16.000,00	€ 13.000,00

Tabella B

Azienda Speciale Ricavi ordinari	Presidente Collegio	Componente Collegio
Fino a € 250.000,00 di ricavi ordinari	€ 2.600,00	€ 2.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 3.000,00	€ 2.500,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 4.900,00	€ 3.800,00
Da € 1.000.001 a € 5.000.000	€ 5.700,00	€ 4.800,00
Oltre € 5.000.000	€ 8.000,00	€ 7.000,00